ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO
Via Solferino, n. 14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 910803 – 0422 919633
C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001
e-mail: tvic876001@istruzione.it-tvic876001@pec.istruzione.it

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CRITERI DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE
Delibera N. 71 del C.D. del 19.05.2026 e delibera N. 151 del C.D. del 20.05.2026

PREMESSA

Per garantire imparzialità, trasparenza e correttezza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei Docenti ha fissato alla luce del D.lgs. 62 del 13 aprile 2017 e della successiva nota 1865 del 10 ottobre 2017, dei criteri oggettivi [validi a partire dall'a.s. 2025/2026 così come deliberati nel Collegio dei docenti del 19 maggio 2026] che i Consigli di Classe dovranno osservare per l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva/all'esame di Stato.

Si premettono le seguenti considerazioni rispetto al modo in cui viene concepita la non ammissione:

come opportunità per l'alunno di attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;

- ✓ come evento ragionato anche con le famiglie e preparato per l'alunno, in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- ✓ come evento da considerare "necessario" negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo;
- ✓ le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti che pregiudicano il percorso futuro e/o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza;
- ✓ il CdC ritiene che la ripetenza possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o comportamenti che possano nuocere al clima di classe pregiudicando il suo percorso di apprendimento.

VALIDAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO

Per la validazione dell'anno scolastico [come da nota 1865 del 10 ottobre 2017] la scuola deve:

- comunicare all'inizio dell'anno ad alunni e famiglie l'orario annuale personalizzato e il limite minimo di ore di presenza e rendere note eventuali deroghe;
- comunicare ad alunni e famiglie le ore di assenza effettuate prima degli scrutini intermedi e finali;
- se non c'è la validità dell'anno scolastico, il Consiglio di Classe non procede alla valutazione disponendo la non ammissione alla classe successiva e/o all'esame di stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione.

CRITERI DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
[D.lgs. 62/2017, art.2, c.3]

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

1. Aver frequentato ¾ del monte ore personalizzato [art. 5 del decreto legislativo 62 /2017, c. 1].

   Eventuali deroghe sono attribuite dal Collegio Docenti ai CdC purché siano debitamente documentate e comunque purché la frequenza consenta al CdC di avere sufficienti elementi per procedere alla valutazione finale [art. 5 del decreto legislativo 62/2017 c. 2];

   [Si rimanda alla delibera collegiale di cui all'estratto presente nella pagina dedicata ai criteri di valutazione – allegato E]
2. l'ammissione è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline;
3. voto di comportamento maggiore o uguale a 6/10.

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

1. Mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline [art. 6 decreto 62, c. 2]. Nel valutare la non ammissione il Consiglio di Classe prende in considerazione:
   - la mancanza di progressi dell'alunno rispetto alla situazione di partenza;
   - la continuità o meno dell'impegno nel lavoro a casa e a scuola;
   - l'atteggiamento dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero;
   - la possibilità di recupero effettivo delle carenze disciplinari;
   - la situazione particolare in cui si trova l'alunno [condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità, anche in presenza di piani didattici personalizzati e/o individualizzati].
2. Anche in presenza di valutazioni sufficienti nelle singole discipline e/o di una media globale maggiore o uguale a 6/10, la non ammissione è automaticamente determinata da un voto di comportamento uguale o inferiore a 5/10 [L.150/2024 e O.M 3 del 2025, DPR 134/2025, Regolamento di Istituto novellato].

Nel caso si ravvisi la non ammissione alla classe successiva, il Consiglio di Classe deve:

1. dimostrare di aver attivato, in corso d'anno, specifiche strategie per il recupero dei livelli di apprendimento (nota 1865 del 10 ottobre 2017). I recuperi avverranno in itinere, potranno consistere in una o più prove scritte e/o orali e/o pratiche e saranno riportati nel registro elettronico;
2. comunicare alle famiglie, con apposita lettera protocollata e debitamente firmata dal DS, le criticità nei livelli di apprendimento eventualmente rilevate durante le riunioni dei CdC di novembre, gennaio, marzo e maggio;
3. nel caso in cui ai CdC di maggio, la situazione sia particolarmente compromessa, risulterà necessario darne comunicazione alla famiglia entro il 20 di maggio [a partire dall'a.s. 2026/2027 vista la delibera n. 71 del C.D. in data 19/05/2026]. Il colloquio dovrà svolgersi in presenza del Coordinatore e di un altro membro del CdC e dovrà essere verbalizzato, sottoscritto da entrambe le parti e protocollato.

CRITERI DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

[D.lgs. 62/2017, art.2, c.3]

CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

1. Aver frequentato ¾ del monte ore personalizzato [art. 5 del decreto legislativo 62 /2017, c. 1].

   Eventuali deroghe sono attribuite dal Collegio Docenti ai CdC purché siano debitamente documentate e comunque purché la frequenza consenta al CdC di avere sufficienti elementi per procedere alla valutazione finale [art. 5 del decreto legislativo 62/2017 c. 2].

   [Si rimanda alla delibera collegiale di cui all'estratto presente nella pagina dedicata ai criteri di valutazione – allegato E]
2. Aver partecipato alle prove standardizzate nazionali (INVALSI) [D.lgs. n. 62/2017 e dal successivo DM n. 741/2017]

Il consiglio di classe può decidere a maggioranza l'ammissione dell'alunno anche se il quadro complessivo rilevasse livelli di apprendimento non sufficienti *[D.M. 741/17, art. 2, c.].*

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

1. Mancata partecipazione alle prove standardizzate nazionali (INVALSI)
2. Mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline [art. 6 decreto 62, c. 2]. Nel valutare la non ammissione il Consiglio di Classe prende in considerazione:

- la mancanza di progressi dell'alunno rispetto alla situazione di partenza;
- la continuità o meno dell'impegno nel lavoro a casa e a scuola;
- l'atteggiamento dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero;
- la possibilità di recupero effettivo delle carenze disciplinari;
- la situazione particolare in cui si trova l'alunno [condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità, anche in presenza di piani didattici personalizzati e/o individualizzati].

3. Anche in presenza di valutazioni sufficienti nelle singole discipline e/o di una media globale maggiore o uguale a 6/10, la non ammissione è automaticamente determinata da un voto di comportamento uguale o inferiore a 5/10. [L.150/2024 e O.M 3 del 2025, DPR 134/2025, Regolamento di Istituto novellato]

Nel caso si ravvisi la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, il Consiglio di Classe deve:

1. dimostrare di aver attivato, in corso d'anno, specifiche strategie per il recupero dei livelli di apprendimento (nota 1865 del 10 ottobre 2017). I recuperi avverranno in itinere, potranno consistere in una o più prove scritte e/o orali e/o pratiche e saranno riportati nel registro elettronico;
2. comunicare alle famiglie, con apposita lettera protocollata e debitamente firmata dal DS, le criticità nei livelli di apprendimento eventualmente rilevate durante le riunioni dei CdC di novembre, gennaio, marzo e maggio;
3. nel caso in cui ai CdC di maggio, la situazione sia particolarmente compromessa, incontrare la famiglia entro il 20 di maggio. Il colloquio dovrà svolgersi in presenza del Coordinatore e di un altro membro del CdC e dovrà essere verbalizzato, sottoscritto da entrambe le parti e protocollato.

CRITERI PER ASSEGNAZIONE DELLA LODE:

Tali criteri sono elaborati e deliberati, di anno in anno, in sede di riunione preliminare della Commissione d'Esame.